

PRIME NOTE AL «TESTO UNICO DELLA DEONTOLOGIA»

di Michele Partipilo - 8 Febbraio 2016

Il 27 gennaio 2016 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha approvato il «Testo unico di deontologia»: l'insieme delle regole che tutti gli iscritti all'Albo sono tenuti ad applicare e rispettare. Otto dei sedici articoli che formano il documento erano già stati approvati nella riunione del Consiglio del 15-17 dicembre 2015. Sono bastate quindi due sedute di Consiglio per definire il nuovo quadro di norme della professione sulla base del testo messo a punto nel giro di qualche mese dall'Osservatorio di deontologia attivo presso l'Ordine. Il documento è stato sottoposto agli organismi di categoria e alle Authority, anche a quelle non direttamente interessate al mondo del giornalismo e dell'informazione.

A parte le Carte e il «Glossario» allegati al Testo unico, tutte le altre – a partire dal 3 febbraio 2016 – non sono più vigenti, nel senso che non possono più essere indicate come regole di comportamento dei giornalisti né possono essere citate nei procedimenti disciplinari come testi normativi di riferimento. Resta in pieno, invece, il loro valore etico e storico: per come sono nate, chi le ha messe a punto, a quali situazioni hanno cercato di far fronte.

I documenti che figurano come allegati sono stati inglobati sotto il profilo sostanziale dei contenuti, ma formalmente continuano ad avere una vita propria. È la stessa tecnica che ha utilizzato il legislatore prima con la legge 675/96 e poi con il dlgs 196/2003 sulle norme poste a tutela della protezione dei dati personali e alle quali è allegato il «Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche». Le ragioni di tali scelte sono diverse.

Il «Codice di deontologia» e la «Carta di Treviso», figurano come allegati perché hanno una valenza prescrittiva di carattere generale in quanto si applicano non solo nei confronti dei giornalisti ma anche a tutti coloro che occasionalmente utilizzino i mezzi di comunicazione di massa. Per tale ragione entrambi i documenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono entrati a far parte dell'Ordinamento della Repubblica italiana. Anche una procedura di revisione del «Codice di deontologia» - prevista dal dlgs 196/2003 - lunga e complessa, fatta in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali, non avrebbe quindi portato a una diversa soluzione poiché il «Codice di deontologia» deve mantenere la sua autonomia in quanto ha valenza di carattere generale. Identico discorso per la «Carta di Treviso» poiché richiamata come norma secondaria dall'articolo 7 del «Codice di deontologia».

La «Carta dei doveri dell'informazione economica» è stata integralmente recepita per le stesse ragioni per cui era nata. L'approvazione della Direttiva europea 2003/6 sugli abusi di mercato – il cosiddetto «market abuse» – entrata in vigore in Italia il 1° aprile 2006 rese necessaria una disciplina deontologica *ad hoc* per evitare ai giornalisti il rischio di sanzioni pecuniarie insostenibili giacché pensate come deterrente per le società. Per mantenere questo valore di esimente, è stato necessario conservare integralmente quel documento che, per altro, aveva approfondito alcuni paragrafi contenuti nella «Carta dei doveri» approvata da Ordine e Fnsi già nel 1998.

La «Carta di Firenze», invece, non era inizialmente prevista come allegato e i principali contenuti erano stati raccolti in un apposito articolo. Il Consiglio nazionale – al termine di un intenso dibattito – ha però deciso di inserirla integralmente. Le ragioni sono da ricercarsi nel suo alto valore simbolico, giacché è nata al termine di una «consultazione popolare» e nel fatto che il precariato e lo sfruttamento – le situazioni che la Carta cerca di combattere – sono ancora così diffusi da rendere indispensabile un' incisiva azione anche sul piano deontologico.

Vi è poi il «Glossario» che completava la «Carta di Roma»: se fosse stato in qualche modo sintetizzato avrebbe perso di ogni valore e di utilità rispetto all'obiettivo dichiarato di indicare i termini giuridicamente appropriati per sottolineare la condizione dello straniero in Italia.

Secondo l'articolo 48 della legge professionale le norme della deontologia giornalistica si applicano non solo agli iscritti all'Albo (professionisti e pubblicisti) ma anche agli iscritti «negli Elenchi o nel Registro». È pacifico quindi che quando nel «Testo unico», come per altro accadeva nelle «vecchie» Carte, si parla di giornalista deve più correttamente intendersi iscritto all'Ordine.

Il criterio che ha guidato la stesura del «Testo unico» è stato quello della armonizzazione delle norme esistenti evitando ripetizioni e formulazioni ridondanti o poco chiare. Un esempio: quasi tutte le «Carte» contenevano nella premessa o nel primo articolo richiami alla legge ordinistica e alla libertà di manifestazione del pensiero e ciò per la evidente ragione che erano state concepite come singoli documenti. Tale modo di procedere «per problemi», ovvero in seguito a situazioni particolari create dalla cronaca come per esempio il fenomeno cosiddetto di «Mani pulite», oppure l'introduzione della normativa sulla privacy, ha prodotto un numero molto ampio di testi la cui applicazione è diventata nel corso degli anni piuttosto complessa, soprattutto in una realtà professionale alle prese con tempi di lavorazione sempre più ristretti. Di qui la

necessità della *reductio ad unum* a tutto vantaggio dell'organicità e della facilità applicativa.

Il lavoro di revisione non si è limitato ad assemblare in maniera coerente i materiali disponibili, ma ha cercato anche di dare uno stile omogeneo e di creare un ordine sotto il profilo sistematico. Il Testo unico si compone di una Premessa e di 16 articoli, raggruppati sotto cinque Titoli, in modo tale da poter facilitare una eventuale integrazione senza bisogno di rivedere l'intero documento. I cinque Titoli sono: Principi e Doveri; Doveri nei confronti delle persone; Doveri in tema di informazione; Lavoro giornalistico; Sanzioni.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il Consiglio nazionale ha colto l'occasione per introdurre alcune indispensabili innovazioni riguardanti soprattutto l'attività giornalistica svolta attraverso Internet e un uso più consapevole dei *social network*. Gli interventi sono stati minimi in considerazione del rischio di creare un'ennesima carta deontologica che andasse ad aggiungersi alle già numerose esistenti.

Una prima rilevante novità, forse impercettibile a una prima lettura, è contenuta nel primo comma dell'articolo 2, laddove la parola «cittadini» utilizzata nella «Carta dei doveri» è stata sostituita con «persone». Un passo in avanti sul piano dell'affermazione del diritto d'eguaglianza, giacché la vecchia dizione escludeva chi non è cittadino italiano dall'ambito della tutela. Milioni di immigrati hanno così riacquisito il pieno diritto a quella libertà d'informazione e di opinione che il giornalista è tenuto a garantire. Il riferimento ai soli «cittadini» del testo precedente era peraltro entrato in palese conflitto con la «Carta di Roma» nata proprio per difendere la dignità e i diritti degli stranieri.

Di grande impatto e assoluta novità il punto c) che fissa l'obbligo di tutelare la dignità del lavoro giornalistico e promuovere la solidarietà fra colleghi «attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita». Entra così tra i doveri fondamentali del giornalista l'impegno a fare in modo che le prestazioni professionali cessino di essere compensate con cifre ridicole e lontane da ogni concetto di giusta retribuzione. Una premessa etica all'articolo 13 che recepisce integralmente la «Carta di Firenze».

Ancora nell'articolo 2 al punto f) è riportato, per la prima volta esplicitamente, l'obbligo per il giornalista di rispettare il prestigio e il decoro dell'Ordine. In realtà la legge professionale ne fa cenno, considerandoli come quei beni la cui offesa dà luogo alle sanzioni disciplinari più gravi come la sospensione e la radiazione. Però non era mai stato esplicitato prima questo

dovere del giornalista nei confronti del suo Ordine, cioè verso l'Istituzione e chi la rappresenta, ma anche nei confronti dell'intera comunità degli iscritti.

Di grande attualità il comma 6 che, oltre a chiarire che le norme deontologiche in quanto riferite alla condotta del giornalista si applicano a qualunque strumento utilizzato, specifica che devono essere rispettate anche nell'utilizzo dei *social network*. Ecco che cosa prevede: «Il giornalista applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i *social network*». Vi è dunque una sottolineatura rilevante – e che costituisce un'attenzione verso lo sviluppo accelerato della tecnologia – riguardo l'uso di *Facebook*, *Twitter* e simili. I giornalisti li utilizzano in modo massiccio per reperire notizie e per verificarle. Ma spesso li adoperano anche per attaccare colleghi o personaggi pubblici, seguendo l'errata convinzione secondo cui sarebbero «ambienti privati» in cui è possibile dire qualsiasi cosa in libertà, come nella propria casa. Da ora in poi un simile comportamento potrebbe risultare censurabile sotto il profilo disciplinare in quanto, pur volendosi richiamare a un uso «privato» dei *social*, è sempre molto difficile distinguerlo dall'uso «pubblico». Dovrà essere l'organo disciplinare, se chiamato in causa, a valutare se si tratta di ambito pubblico oppure no: il Consiglio nazionale non ha infatti ritenuto di approvare la norma che allargava in maniera esplicita il rispetto delle norme deontologiche anche all'uso «privato» delle reti sociali.

Sempre nell'articolo 2, l'ultimo comma recepisce come obbligo deontologico la cura dell'aggiornamento professionale attraverso la formazione continua. Il principio discende dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 che aveva previsto per tutte le professioni regolamentate l'obbligo della formazione con la conseguente previsione dell'illecito disciplinare in caso di violazione. Non si tratta però solo di adeguarsi a un obbligo di legge. Aver inserito questa norma nel Testo unico della deontologia significa averle voluto attribuire una valenza etica. Il giornalista dovrebbe curare la sua formazione non tanto per il rischio di sanzioni, quanto per responsabilità nei confronti delle persone cui si rivolge con il suo lavoro.

L'articolo 3 al comma 1 offre un'altra innovazione di grande civiltà e che sana un vuoto deontologico reso evidente dall'affermarsi delle nuove tecnologie. Per la prima volta viene fissato il dovere del giornalista di rispettare l'identità personale dei soggetti al centro delle cronache: qualunque soggetto dovrà cioè essere rappresentato per ciò che è in questo momento, sia dal punto di vista fisico che politico, ideologico, culturale e morale. Di conseguenza, il giornalista dovrà evitare «di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione». Viene codificato così il diritto all'oblio, che nel diritto

all'identità personale trova fondamento e che il Testo unico interpreta nel solo modo possibile per non comprimere il diritto di cronaca e la completezza dell'informazione.